

ALLEGATO C7

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE BASILICATA E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER UTILIZZO

DI DRONI NELLE ATTIVITÀ DI AVVISTAMENTO AIB

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di giugno nella sede della Regione Basilicata in Corso G. Garibaldi 139 Potenza tra i signori:

- DI BELLO Giovanni che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Basilicata - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio per la Protezione Civile, con sede in Potenza, Corso Garibaldi 139, codice fiscale e partita IVA 80002950766, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio per la Protezione Civile, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione";
- D'ERCOLE Marilisa in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato "GRUPPO VOLONTARI PER L'AMBIENTE" con sede a Matera, in Piazza Sant'Agnese n. 7, Palazzo delle Buone Pratiche, 75100, C.F. 93018590773 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Organizzazione";

PREMESSO:

- che il Piano Antincendio Regionale 2024-2026 attribuisce alle Organizzazioni di volontariato, operanti nel campo della protezione civile ed in particolar modo nella lotta agli incendi di vegetazione, un ruolo importante di supporto alle strutture regionali nelle attività di contrasto agli incendi;
- che l'Organizzazione è iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui alla D.G.R. n. 279 del 23/05/2023 con Determinazione n. 652 del 05/11/2013 ed è iscritta al R.U.N.T.S. al n. 117129.
- che la predetta Organizzazione opera effettivamente per la salvaguardia dell'ambiente con particolare riferimento all'attività di prevenzione e contrasto degli incendi di vegetazione;
- che con D.G.R. n. 318 del 25.06.2025 è stato approvato il Programma Annuale Antincendio (P.A.A.) 2025.
- le attività degli operatori con droni avvengono con riferimento al Regolamento europeo n. 2018/1139 art. 2 comma 3 e successive integrazioni e/o modificazioni.
-

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art.1

Oggetto e attività

In attuazione del Programma Annuale Antincendio 2025, al fine di integrare la struttura organizzativa ordinariamente operante nell'attività di prevenzione e contrasto degli incendi di vegetazione, l'Amministrazione affida all'Organizzazione, che accetta, la seguente attività:

utilizzo di droni nell'attività di avvistamento AIB.

In particolare, tale attività si declina come di seguito:

1. Prevenzione:

- sopralluoghi mirati nelle zone a maggiore rischio per storicità ripetuta degli eventi, per

- esposizione, per pratiche agricole pericolose;
 - sorvolo dei margini boscati in aree con attività agricola in atto;
 - attività dissuasiva e dimostrativa in aree periurbane e di interfaccia.
2. Negli incendi attivi:
- Supporto ai DOS, a seguito di richiesta da parte dei DOS, su incendi con più fronti attivi e/o in situazioni di limitato controllo visivo a terra;
 - verifica della evoluzione dell'incendio e dislocazione delle squadre a terra;
 - verifica della efficacia dell'intervento aereo (solo quando gli intervalli dei lanci siano superiori ai 10');
 - verifica stato dei luoghi per "chiusura evento".
3. Dopo gli incendi:
- documentazione sulle aree percorse dal fuoco, valutazione dei punti di attacco;
 - verifica delle bonifiche ancora necessarie.

Il territorio di riferimento (zona di competenza) per lo svolgimento dell'attività di avvistamento incendi con droni è corrispondente, di norma, al contesto territoriale di riferimento e varrà, ad ogni modo, concordato con la OdV mediante comunicazione della S.O.U.P. / Sala Controllo.

Per tutte le comunicazioni con la S.O.U.P., relative alle attività sopra elencate, l'Organizzazione di volontariato utilizza prioritariamente i terminali radio digitali della Rete Radio della Protezione Civile, forniti dall'ufficio per la Protezione Civile Regionale.

L'Organizzazione ha l'onere di mantenere l'efficienza e il corretto funzionamento del terminale radio, e, in particolare nel caso dei terminali radio portatili, di assicurarsi che entrambe le batterie in dotazione siano sempre cariche ed efficienti.

L'Organizzazione deve, inoltre, partecipare, secondo le disposizioni della S.O.U.P. previamente comunicate, alle "prove di sintonia" organizzate dalla stessa sala S.O.U.P., al fine di verificare il corretto funzionamento degli apparati radio e le capacità di utilizzo degli stessi da parte degli operatori volontari.

Le attività e i territori di riferimento, di cui al presente articolo, potranno essere variati con semplice comunicazione del Dirigente dell'Ufficio per la Protezione Civile accettata dall'Organizzazione. In tal caso l'entità del contributo verrà ridefinito in occasione del saldo finale.

Art.2

Durata della convenzione

La durata del rapporto convenzionale è pari al periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi 2025, così come decretato dal Presidente della Giunta Regionale e, comunque, a far data della stipula della presente convenzione.

Art. 3

Modalità di espletamento delle attività

Le attività di avvistamento sono effettuate con l'utilizzo dei mezzi in dotazione all'Organizzazione e secondo le modalità tecniche ed operative concordate di volta in volta tra OdV e S.O.U.P. / Sala Controllo.

Il servizio sarà coordinato in via ordinaria dalla S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) Regionale, anche mediante l'impiego degli operatori in turno alla Sala Controllo. Per l'intero periodo di validità della presente convenzione l'Organizzazione dovrà garantire la disponibilità degli operatori e del mezzo aeromobile (drone) per una adeguata copertura giornaliera. La durata giornaliera del volo è prevista mediamente in n. 2 ore e potrà variare in funzione delle condizioni metereologiche o su richiesta della S.O.U.P. / Sala Controllo.

Per tutta la durata della presente Convenzione, l'Organizzazione dovrà tenere costanti contatti con la S.O.U.P. alla quale comunicherà l'ora di inizio (decollo) e l'ora di fine missione (atterraggio), e inviare immagini, posizione, report su possibile evoluzione e e-mail serale con scheda giornaliera di attività svolta. La S.O.U.P. fornirà le indicazioni circa l'espletamento del servizio.

Gli operatori con droni indossano una specifica pettorina di riconoscimento, debbono essere forniti di adeguato attestato abilitativo, non possono fornire immagini a soggetti diversi e/o pubblicare immagini con persone.

La convenzione prevede che la squadra droni effettui e documenti (con la scheda volo allegata) almeno due attività di volo/ripresa al giorno nelle aree sensibili e comunque dandone comunicazione alla S.O.U.P.; la squadra può essere inviata di supporto al DOS se i Volontari non sono già impegnati in altre attività AIB.

In caso di comunicazione, da parte della SOUP, di possibile intervento con mezzo aereo nell'area di competenza dei droni, gli stessi dovranno immediatamente atterrare, onde evitare rischi di collisione aerea.

Art.4

Compiti e responsabilità dell'Organizzazione

Per lo svolgimento delle attività precisate nel precedente art.1, l'Organizzazione si avvale di propri soci volontari regolarmente iscritti facenti parte del nucleo operativo, che hanno ricevuto adeguata formazione in merito alle attività previste dalla presente convenzione e sono stati sottoposti a controllo sanitario di cui alla D.G.R. n° 512 del 17 maggio 2016.

I soci volontari componenti le squadre, regolarmente iscritti, devono essere facilmente riconoscibili. A tal fine, ciascun socio deve essere dotato di un tesserino di riconoscimento recante dati anagrafici, foto e logo dell'Organizzazione ed è tenuto ad indossare l'uniforme e i dispositivi di Protezione individuale messi a disposizione dall'Organizzazione stessa.

Le squadre di cui all'art. 3 e devono essere dotate di mezzi e attrezzature idonee.

L'Organizzazione attesta, altresì, che i mezzi utilizzati sono assicurati per la responsabilità civile e anche per i rischi di perdita e di danneggiamento, e per la sostituzione. A tal fine il legale rappresentante è tenuto a presentare copia della polizza assicurativa del velivolo, nonché la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo.

Qualsiasi variazione relativa ai dati presenti nella tabella seguente dovrà essere tempestivamente comunicata alla S.O.U.P.

L'Organizzazione dichiara, altresì, di mettere a disposizione n. _ droni con capacità operativa diversa con i quali svolgere le attività di cui all'art. 1:

Modello drone	In possesso di:	Contatto telefonico
Autel Nano combo	PIO ACITO	3388112828
Dji Mini 2 combo	CHRISTIAN CARBONE	3495248708
Dji Mavic Pro	PIO ACITO	
Autel EVO II Pro	PIO ACITO	

Dji Mini 3 Pro	PIO ACITO	
Autel EVO II Pro V3	IVAN LOSACCO	3312314736

L'Organizzazione autorizza la S.O.U.P. / Sala Controllo a monitorare, solo ai fini delle attività strettamente connesse all'attuazione della presente Convenzione, gli spostamenti ed i posizionamenti dei droni. L'Organizzazione, inoltre, deve predisporre e tenere regolarmente aggiornato il registro recante i nomi dei volontari impegnati giornalmente, l'indicazione dei mezzi utilizzati, l'annotazione delle attività svolte. Tale registro deve essere sempre disponibile per gli eventuali controlli dell'Amministrazione, finalizzati anche a verificare la permanenza delle condizioni di idoneità e il possesso dei requisiti dell'Organizzazione anche sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

L'esito negativo del controllo informatico sulla validità delle assicurazioni è motivo di mancata stipula o sospensione della convenzione.

Con la stipula della presente Convenzione, l'Organizzazione dichiara di non avere in corso altri accordi e/o convenzioni con altri Soggetti pubblici o privati ovvero che gli accordi e/o convenzioni in corso non sono di impedimento all'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione. L'Organizzazione si impegna, altresì, a non sottoscrivere, nel periodo di cui all'art. 2, accordi e/o convenzioni con altri Soggetti pubblici o privati che siano di impedimento all'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione.

Nelle giornate in cui l'Organizzazione risulti impossibilitata a garantire l'operatività della squadra, dovrà darne comunicazione, entro e non oltre le ore 8.00 della stessa giornata, al funzionario in servizio in S.O.U.P. L'organizzazione ha l'obbligo di controllare il corretto funzionamento del sistema GPS installato sui propri mezzi e di segnalare eventuali anomalie alla S.O.U.P.

L'organizzazione dichiara, altresì, la disponibilità di tre Volontari con attestati ENAC A1-A3.

Art. 5

Compiti e responsabilità dell'Amministrazione

Al fine di consentire le attività previste nella presente Convenzione, l'Amministrazione si impegna a fornire alle Organizzazioni i documenti tecnici necessari.

In particolare, per lo svolgimento dell'attività convenzionata, l'Amministrazione mette a disposizione dell'Organizzazione tutta la documentazione necessaria durante le fasi di ricognizione, monitoraggio non strumentale e sorveglianza.

Pertanto ad ogni squadra antincendio viene consegnata la **Cartografia tematica** dalla quale si evince:

- la delimitazione dei Contesti Territoriali;
- i limiti amministrativi comunali;
- bacini idrici.

Nessun inadempimento può essere contestato all'Organizzazione che non procede ad effettuare le attività affidate con la presente convenzione a causa della mancata trasmissione della documentazione e dei dati di cui sopra.

Art. 6

Assicurazioni e responsabilità

I volontari impegnati nelle attività di cui alla presente Convenzione sono, durante ogni fase della loro prestazione, coperti da idonea assicurazione, stipulata dall'Organizzazione, per i rischi di responsabilità civile verso terzi per i rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dall'art. 1 per il periodo di vigenza della Convenzione medesima. I relativi oneri sono compresi nel rimborso regionale di cui al successivo art.7.

L'Organizzazione provvede alla stipula delle polizze e, all'atto della presente convenzione, ne esibisce copia all'Amministrazione.

La flotta droni sarà coperta da specifica assicurazione anche R.C. per perdita, danneggiamento, sostituzione, etc.

L'Organizzazione è l'unica responsabile per comportamenti negligenti posti in essere dai suoi associati dai quali derivino danni a cose o persone.

Dell'assolvimento di tali obblighi, l'Organizzazione dà atto con apposita autodichiarazione. L'Organizzazione, inoltre, trasmette all'Amministrazione copia della copertura assicurativa dei volontari di cui sopra all'atto della sottoscrizione della Convenzione.

I relativi oneri sono a carico esclusivo dell'Organizzazione e sono rimborsabili nell'ambito del rimborso di cui all' art. 7.

Art. 7 **Rimborsi**

L'Amministrazione riconosce all'Organizzazione, a titolo di rimborso, le sole spese dettagliate nella seguente tabella:

SPESE RENDICONTABILI	
SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE:	
ASSICURAZIONE VOLONTARI	Assicurazione per responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato (art. 18 c. 3 D. Lgs. 117/2017).
ASSICURAZIONE MEZZI	Assicurazione dei mezzi associativi dichiarati in convenzione., per un periodo rendicontabile relativo al semestre ricadente in convenzione.
ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI	Accertamenti sanitari obbligatori.
FORMAZIONE	
VITTO	Vitto con limite massimo di 15,00 € giornalieri, dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali leggibili e dettagliati, compatibili con le date dell'attività svolta per l'intervento in campo avente una durata minima di 6 ore continuative.
CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI/MEZZI AEREI E NAUTICI E MODULI AIB ASSOCIATIVI DICHIARATI IN CONVENZIONE	Rifornimenti carburante compatibili con le date, i tragitti e le località dell'attività svolta, indicati in scontrini dettagliati, fatture, estratti conto della carta carburante. Per la data del rifornimento del carburante è ammesso il giustificativo della spesa sostenuta anche giorni prima della data di inizio ed espletamento dell'attività, purché coincidente con il periodo di validità della convenzione. Non sono ammessi giustificativi di spesa in numero maggiore ai giorni effettivi di espletamento dell'attività.

MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI E ATTREZZATURE	Acquisto e montaggio di ricambi, materiale di consumo (olio, filtri...) dei mezzi associativi dichiarati in convenzione.
ACQUISTO DPI	
COSTI INDIRETTI LIMITATI ALLA QUOTA PARTE IMPUTABILE DIRETTAMENTE ALLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON LIMITE MASSIMO PARI AL 50% DEL TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE (L'Organizzazione deve dimostrare per ogni voce di spesa sostenuta la quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto della convenzione)	1. Locazione immobili, spese condominiali e pulizie; 2. Locazione e leasing attrezzature; 3. Acquisto utensileria minuta; 4. Utenze per illuminazione e riscaldamento; 5. Posta, telefono e collegamenti telematici; 6. Spese amministrative e contabili; 7. Manutenzione di sistemi informatici; 8. Manutenzione sedi operative.
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE:	
ATTREZZATURE E MEZZI:	1. Riparazione o reintegro di attrezzature e mezzi associativi dichiarati in convenzione perduti o danneggiati, dei quali dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio Protezione Civile; 2. Altre necessità indispensabili per lo svolgimento degli interventi: ➤ Noleggio/acquisto mezzi; ➤ Noleggio/acquisto attrezzature particolari; ➤ Noleggio DPI.

Il limite massimo di spese rendicontabili è pari ad euro 6.000.

I costi indiretti devono essere rendicontati per ogni SEDE OPERATIVA (dotata pertanto di volontari e mezzi) presente e attiva nel contesto territoriale di riferimento, come declinato in convenzione. L'Organizzazione può rendicontare tali costi solo in relazione alla quota parte imputabile direttamente alle attività convenzionate. Il limite massimo per i costi indiretti è pari al 50% del totale delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Le spese relative alle attrezzature e mezzi (punti 1 e 2) devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

Tutte le richieste di rimborso devono avere idonea documentazione contabile che attesti l'ammontare della somma effettivamente spesa. I pagamenti delle spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante, fatta eccezione per le spese di trasporto con mezzi pubblici di linea, le quali, se in possesso dei titoli di viaggio, possono essere pagate anche in contanti. Non sono ammesse a rimborso spese sostenute fuori dal periodo di validità della convenzione, ad eccezione delle spese indispensabili, propedeutiche o conseguenti l'avvenuto svolgimento delle attività convenzionate.

Sono ammesse fatture non quietanzate per un massimo del 30% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In tal caso, entro e non oltre 30 giorni dal mandato di pagamento del rimborso, dovranno essere trasmesse le quietanze di pagamento, pena la decadenza del beneficio e il recupero di tutte le somme erogate.

Il rimborso per le spese di carburante viene corrisposto previa verifica del GPS per le autovetture/mezzi aerei muniti di tale apparato. Qualora i mezzi utilizzati non disponessero dell'apparato GPS, la verifica della rendicontazione avviene tramite l'acquisizione da parte dell'Amministrazione della scheda dell'intervento effettuato, contenenti l'espressa indicazione dei chilometri/miglia percorsi/ore di volo, predisposti dalla squadra interessata e ratificati dal Presidente dell'Organizzazione.

Le richieste di rimborso ad attrezzature o mezzi per eventuali danni o loro perdite devono essere documentate da certificazione rilasciata o sottoscritta da autorità istituzionale competente (quali, a titolo esemplificativo, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Automobil Club Italiano per il rimorchio degli automezzi, ecc...).

I rimborsi verranno corrisposti entro i limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale corrente.

È fatto assoluto divieto di richiesta di rimborso per spese già rendicontate nell'ambito di altre convezioni o in altre sedi amministrative e contabili.

Art.7

Modalità di erogazione dei rimborsi

Dato il valore continuativo delle attività convenzionate, all'Organizzazione viene corrisposto una quota in anticipo.

Al fine di valutare l'importo dell'anticipo, si considera come valore di riferimento il costo massimo di una squadra di intervento, così come riportato nel precedente art. 6. L'anticipo corrisponde al 70% del rimborso massimo ammissibile per ciascuna squadra associata a sede operativa dichiarata in convenzione.

L'Organizzazione deve presentare apposita rendicontazione corredata da idonea documentazione contabile che attesti l'ammontare della somma spesa (fatture quietanzate, copia degli scontrini "parlanti" o altri documenti contabili attestanti la spesa, ecc..) entro n. 30 giorni dalla fine della campagna antincendio 2025.

Le rendicontazioni e le richieste di rimborso devono essere inoltrate a mezzo PEC: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it all'Amministrazione in copia conforme all'originale, utilizzando unicamente i modelli allegati alla presente.

Se il totale delle spese effettivamente sostenute e documentate nei modelli suindicati è pari all'anticipo erogato, non sarà dovuta la corresponsione del saldo.

Qualora, invece, le spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione siano inferiori all'anticipo, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme già versate attraverso richiesta di rimborso al beneficiario oppure scomputo da eventuali altre spettanze. In caso di mancata restituzione da parte dell'Organizzazione delle somme da recuperare, la riscossione avverrà nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 8

Durata della convenzione

La durata del rapporto convenzionale è pari al periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi 2025, così come decretato dal Presidente della Giunta Regionale o, comunque, a far data della stipula della presente convenzione.

Art 9

Penalità

In caso di verifica di inadempienze, sarà applicato quanto stabilito nel Disciplinare approvato con DGR 279 del 23.05.2023, con particolare riferimento ai punti 4.2 e 4.3

Art.10

Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera, trasmessa da una delle due parti, con la quale si solleva la questione

controversa.

Trascorso inutilmente detto termine la controversia sarà sottoposta al competente foro di Potenza.

Art. 11

Aggiornamento e variazioni della convenzione

La presente Convenzione potrà essere successivamente aggiornata, integrata e riveduta con specifiche intese tra le parti, ovvero su richiesta di una delle stesse, anche in relazione ad esigenze manifestatesi successivamente alla stipula, purché le modifiche non comportino ulteriori costi.

Le predette variazioni acquistano efficacia con l'approvazione di un'apposita determinazione del Dirigente dell'Amministrazione – Dirigente Ufficio Protezione Civile

Art. 12

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, la Regione Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono tenute all'osservanza della disciplina in materia di Protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di Protezione dei dati personali ed in particolare all'adozione delle misure di sicurezza adeguate ed alla sottoscrizione dell'Atto di designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nel quale saranno indicati gli obblighi e le procedure alle quali le predette Organizzazioni dovranno attenersi nel corso del rapporto contrattuale.

Inoltre, le Organizzazioni di Volontariato si impegnano e si obbligano ad acquisire dai propri volontari, nel caso in cui i dati personali di quest'ultimi venissero comunicati e/o comunque trattati dalla Regione Basilicata, l'informativa al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 che verrà comunicata dalla stessa Regione Basilicata in qualità di Titolare del trattamento.

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione. Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono responsabili per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, volontari, consulenti, collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile saranno tenute a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Tutti i dati personali comunicati dalle Parti sono trattati dalle stesse sulla base dei presupposti di liceità enunciati all'articolo 6 par. 1, lett. b) e lett. c) e all'art. 9 par. 2, lett. f) del Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei dati e la loro libera circolazione. Con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della Convenzione

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L'ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO

Le parti dichiarano espressamente di aver preso espressa visione dell'art. 9

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L'ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO
